|  |  |
| --- | --- |
| **Art. 1 Oggetto e finalità** |  |
| 1. La presente legge ha per oggetto l’individuazione delle superfici e delle aree di cui all’art. 1 del DM 21 giugno 2024: |  |
| * 1. superfici e aree idonee: le aree in cui è previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199; |  |
| * 1. superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità' stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 settembre 2010, n. 219 e successive modifiche e integrazioni; |  |
| * 1. superfici e aree ordinarie: superfici e aree diverse da quelle delle lettere a) e b) e nelle quali si applicano i regimi autorizzativi ordinari di cui al decreto legislativo n. 28 del 2011 e successive modifiche e integrazioni; |  |
| 1. La finalità della presente legge è di classificare, per ciascuna fonte rinnovabile, il territorio lombardo nelle superfici e aree di cui al comma 1, in modo da accelerare il processo di realizzazione di impianti a fonti rinnovabili per rispondere agli obiettivi derivanti dall’attuazione del Piano Nazionale Integrato Energia Clima 2030. |  |
| **Art. 2 Obiettivi minimi** |  |
| 1. Gli obiettivi minimi di potenza nominale al 2030 per la Lombardia sono riferiti alla Tabella A del Decreto ministeriale 21 giugno 2024. |  |
| 1. Gli obiettivi sono conseguiti sommando: |  |
| * 1. la potenza nominale degli impianti a fonti rinnovabili di nuova costruzione entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento sul territorio della Lombardia; |  |
| * 1. la potenza nominale aggiuntiva derivante da interventi di rifacimento, integrale ricostruzione, riattivazione, potenziamento entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento sul territorio della Lombardia. |  |
| **Art. 3 Accordi con altre regioni** |  |
| 1. Per conseguire gli obiettivi minimi di potenza installata al 2030 Regione Lombardia può stabilire accordi con regioni confinanti per definire una quota di potenza da realizzare mediante impianti off shore. |  |
| 1. In caso di definizione di accordi di cui al comma precedente, il conseguimento dell’obiettivo, oltre a quanto indicato nell’art. 2, comma 2, tiene conto del valore percentuale definito dall’art. 2, comma 4, del DM 21 giugno 2024 per la potenza nominale degli impianti off shore di nuova costruzione entrati in esercizio dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre dell’anno di riferimento da realizzarsi in regioni con costa marittima le cui opere di connessione alla rete elettrica sono realizzate sul territorio della regione con la quale sono stipulati gli accordi. |  |
| **Art. 4 Modalità di conseguimento degli obiettivi** |  |
| 1. Con la presente legge Regione Lombardia classifica il proprio territorio ai fini del raggiungimento degli obiettivi minimi di cui all’art. 2 comma 1 del Decreto ministeriale 21 giugno 2024 applicando i princìpi di minimizzazione degli impatti su ambiente, territorio, patrimonio culturale, paesaggio, delle aree agricole e forestali, secondo i criteri di cui all’articolo 5. |  |
| 1. La classificazione del territorio regionale nelle classi di cui al comma 1 crea le condizioni necessarie al conseguimento degli obiettivi minimi. |  |
| 1. Le superfici e aree di cui all’art. 1 comma 1 sono individuate dalla Giunta, ai sensi dell’art.13 comma 2, mediante servizi di mappa digitali ai quali è associata una relazione indicante le estensioni di ciascuna categoria di area in termini di superficie ed eventuali altri parametri utili alla definizione del potenziale installativo per fonte rinnovabile. Con il medesimo provvedimento la Giunta definisce le modalità di aggiornamento periodico dei servizi di mappa digitali. |  |
| **Art. 5 Compresenza di superfici appartenenti a più classi** |  |
| 1. Qualora una superficie e area appartenga sia alla classe delle aree idonee che alla classe delle aree non idonee, prevale l’appartenenza alla categoria delle aree non idonee. |  |
| **Art. 6 Criteri per l’individuazione delle superfici e aree idonee** |  |
| 1. Le superfici e le aree idonee sono definite secondo i seguenti criteri: |  |
| 1. diversificazione del territorio sulla base della fonte rinnovabile considerata, della tipologia di impianto, della taglia di impianto tenuto conto: |  |
| 1. della conformità alle disposizioni contenute nella normativa nazionale; |  |
| 1. della maggiore efficienza della produzione di energia in rapporto alla effettiva realizzabilità degli impianti, secondo il seguente ordine di priorità: |  |
| * la disponibilità della fonte energetica rinnovabile; |  |
| * le condizioni di assetto geomorfologico e di rischio geomorfologico del territorio; |  |
| * le condizioni di antropizzazione del territorio; |  |
| * le condizioni di connessione alla rete di distribuzione o trasporto dell’energia; |  |
| 1. massimizzazione delle aree da individuare al fine di conseguire gli obiettivi di burden sharing di cui alla tabella A dell’art. 2 del Decreto ministeriale 21 giugno 2024; |  |
| 1. rispetto delle esigenze di tutela dell’ambiente, del territorio, del patrimonio naturale, culturale, del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell’aria e dei corpi idrici; |  |
| 1. minimizzazione degli impatti sulle componenti patrimonio ambientale, culturale, del paesaggio, delle aree agricole e forestali, contemperando la valutazione in relazione ai diversi livelli di tutela insistenti sulla determinata porzione di area~~;~~ |  |
| 1. preferenza di utilizzo di superfici e strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica. |  |
| **Art. 7 Classificazione delle superfici e aree idonee** |  |
| 1. Le superfici e aree idonee, suddivise per fonte rinnovabile, sono individuate secondo i criteri indicati all’art. 5. |  |
| 1. Le superfici e aree idonee riferite a ciascuna fonte rinnovabile sono tra loro indipendenti ovvero l’appartenenza ad una categoria indicata al presente articolo è condizione sufficiente per essere area idonea, mentre l’esclusione da una delle classi dello stesso non esclude che l’area possa comunque risultare idonea per un’altra categoria. |  |
| 1. Superfici e aree idonee per la fonte fotovoltaica- *fotovoltaico su coperture, fotovoltaico al suolo , fotovoltaico flottante, agrivoltaico*: |  |
| * 1. i siti nei quali sono presenti impianti di produzione di energia da fonte fotovoltaica e nei quali è possibile, eventualmente abbinando sistemi di accumulo, effettuare interventi di modifica, anche sostanziale, di rifacimento, di potenziamento, di integrale ricostruzione, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale; |  |
| * 1. edifici e strutture edificate e relative superfici esterne pertinenziali già urbanizzate, a destinazione industriale, direzionale, artigianale, commerciale, logistica e data center, parcheggi e servizi pubblici o ad uso pubblico – solo fotovoltaico su coperture~~;~~ |  |
| * 1. le cave e le miniere in attività, comprese le cave con falda freatica affiorante (lago di cava), le cave e le miniere, anche se in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, ove l’attività estrattiva è terminata, fatto salvo i casi in cui il recupero o ripristino ambientale abbia finalità naturalistica, comprese le cave con falda freatica affiorante (lago di cava) nelle quali non è stato effettuato il recupero o il recupero o ripristino ambientale è terminato, le cave e le miniere abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, compresi i relativi invasi idrici. Gli impianti flottanti su lago di cava interesseranno una superficie massima del 70 per cento dello specchio d'acqua, mantenendo una distanza minima del perimetro dell'impianto non inferiore a 10 metri dalle sponde ed escludendo le aree in cui la profondità idrica sia uguale o inferiore ai 3 metri, e saranno realizzati in modo tale da non impedire gli ulteriori utilizzi dei laghi di cava in condizioni di sicurezza, a fronte della assunzione, nel progetto interessato, degli accorgimenti idonei a garantire un adeguato inserimento ambientale e paesaggistico -fotovoltaico al suolo, agrivoltaico, fotovoltaico flottante; |  |
| * 1. le discariche autorizzate o adeguate ai sensi del d.lgs. 36/2003 e le discariche ante-norma o cessate ai sensi dell’art. 17-ter della l.r. n. 26/2003 verificando, con nulla osta dell’Autorità competente per la discarica, la compatibilità tecnica - fotovoltaico al suolo, agrivoltaico; |  |
| * 1. i siti potenzialmente contaminati, i siti contaminati e da bonificare a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - fotovoltaico al suolo; |  |
| * 1. le aree dismesse individuate dai PGT comunali - fotovoltaico al suolo, fotovoltaico su copertura; |  |
| * 1. le aree classificate industriali, artigianali, commerciali dai PGT comunali, compresi gli ambiti di trasformazione con le predette classificazioni - fotovoltaico al suolo; |  |
| * 1. i siti e gli impianti nella disponibilità delle Società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali, anche se in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti - fotovoltaico al suolo, fotovoltaico su copertura; |  |
| * 1. i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC)- fotovoltaico al suolo, fotovoltaico su copertura; |  |
| * 1. i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al Ministero della Difesa secondo quanto previsto dall’articolo 20 del D.L. 17/2022, convertito, con modificazioni, dalla L. 34/2022- fotovoltaico al suolo, fotovoltaico su copertura; |  |
| * 1. i beni del demanio o a qualunque titolo in uso al Ministero dell’interno, al Ministero della Giustizia e agli uffici giudiziari secondo quanto previsto dall’articolo 10 del D.L. 144/2022, convertito, con modificazione, dalla L. 175/2022- fotovoltaico al suolo, fotovoltaico su copertura; |  |
| * 1. i beni immobili, individuati dall’Agenzia del demanio, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, di proprietà dello Stato non inseriti in programmi di valorizzazione o dismissione di propria competenza, nonché i beni statali, individuati di concerto con le amministrazioni usuarie, in uso alle stesse, secondo quanto previsto dall’articolo 16, commi 1 e 2 del D.L. 13/2023, convertito con modificazioni dalla L. 41/2023 - fotovoltaico al suolo, fotovoltaico su copertura; |  |
| * 1. i beni immobili dei Consorzi di bonifica ed irrigazione, i bacini artificiali, distinti dagli affioramenti della falda freatica di cui alla precedente lettera c), e la rete dei canali irrigui purché non pregiudichino il regolare deflusso delle acque - fotovoltaico al suolo, fotovoltaico su copertura, fotovoltaico flottante; |  |
| * 1. le aree classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, in assenza di vincoli ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004 e delle aree di cui all’art. 136, comma 1, lett. a, b), c), d), del medesimo decreto legislativo, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti da bonificare di interesse nazionale, al cui interno è consentita: |  |
| * + - * la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati al suolo esclusivamente nei casi in cui gli stessi sono finalizzati alla costituzione di una comunità energetica, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 199/2021, nonché per progetti attuativi di misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza o di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del medesimo Piano; |  |
| * + - * la realizzazione di impianti agrivoltaici nei casi diversi dal punto precedente in connessione con l’attività agricola; |  |
| * 1. le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del D. Lgs. 152/2006, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento – fotovoltaico al suolo; |  |
| * 1. le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri – fotovoltaico al suolo, agrivoltaico; |  |
| * 1. fatte salve le aree di cui alle lettere precedenti, le aree non ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004, né ricadenti nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte II oppure dell’articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro dei beni sottoposti a tutela di 500 metri - fotovoltaico su coperture, fotovoltaico al suolo, fotovoltaico flottante, agrivoltaico; |  |
| 1. Superfici e aree idonee per la fonte eolica: |  |
| * 1. le aree non ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004, né ricadenti nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte II oppure dell’articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro dei beni sottoposti a tutela di 3 chilometri per gli impianti eolici. |  |
| 1. Superfici e aree idonee per la fonte biogas e biometano: |  |
| 1. i siti degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biogas riconvertiti in impianti di produzione di biometano, ai sensi dell’art. 8-bis del D. Lgs. 28/2011, ricadenti entro una distanza di 1,5 chilometri dalla rete di trasporto del gas[[1]](#footnote-1); |  |
| 1. le aree classificate agricole non rientranti tra le superfici effettivamente coltivate destinate alle produzioni DOP e IGP riferiti ai settori viti-vinicolo, olivicolo, frutticolo, orticolo, mellifero, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere. Tale categoria si ritiene idonea per i soli impianti che prevedano tra le matrici in ingresso effluenti di allevamento, così come definiti ai sensi dell’articolo 3 lettera c del Decreto ministeriale 25 febbraio 2016 n. 5046; |  |
| 1. le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del D. Lgs. 152/2006, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento; |  |
| 1. le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri, escludendo la fascia di rispetto di ampiezza pari a 60 metri, qualora siano previste opere di edificazione per la realizzazione di nuovi impianti o per modifiche di impianti esistenti; |  |
| 1. i siti delle aziende agricole, agrozootecniche anche autorizzate o assoggettate ad autorizzazione ambientale integrata, ai sensi del D. lgs 152/2006; |  |
| 1. le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del D. Lgs. 152/2006, |  |
| 1. le discariche autorizzate o adeguate ai sensi del d.lgs. 36/2003 e le discariche ante-norma o cessate ai sensi dell’art. 17-ter della l.r. n. 26/2003 verificando, con nulla osta dell’Autorità competente per la discarica, la compatibilità tecnica; |  |
| 1. i siti potenzialmente contaminati, i siti contaminati e da bonificare; |  |
| 1. le aree dismesse individuate dai PGT comunali; |  |
| 1. i siti degli impianti di trattamento delle acque reflue; |  |
| 1. i siti di trattamento dei rifiuti, in particolare putrescibili, nel rispetto dei criteri localizzativi degli impianti di trattamento rifiuti. |  |
| 1. Superfici e aree idonee per la fonte biomasse solide |  |
| 1. le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del D. Lgs. 152/2006; |  |
| 1. le aree classificate industriali, commerciali, a servizi adiacenti ai territori coperti da boschi con Piani di assestamento forestale approvato, ai sensi della L.R. 31/2008. |  |
| 1. i territori interessati da arboricoltura da legno; |  |
| 1. Superfici e aree idonee per la fonte idroelettrica |  |
| 1. i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua pubblici, i canali demaniali d’irrigazione e gli altri canali di proprietà pubblica ivi comprese le condotte afferenti il servizio idrico integrato; |  |
| 1. i siti degli impianti di produzione di energia idroelettrica classificati grandi derivazioni, ai sensi dell’art. 6 del R.D. 1775/1933 nell’ambito delle procedure di riassegnazione delle concessioni ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 79/1999, e nei quali è possibile effettuare interventi di modifica, anche sostanziale, di rifacimento, di potenziamento, di integrale ricostruzione, alle condizioni indicate nell’articolo 5, comma 3, lettera a. |  |
| 1. Nelle aree idonee il rilascio del titolo abilitativo e le eventuali valutazioni ambientali sono svolti secondo le norme specifiche indicate nella normativa statale vigente. |  |
| 1. Nelle aree idonee non soggette a vincolo paesaggistico, ai sensi dell’art. 136, comma 1, e dell’art. 142 del D. Lgs. 42/2004, non si applica l’art. 35 del Piano Paesaggistico regionale. |  |
| **Art. 7 Classificazione delle superfici e aree non idonee** |  |
| 1. Le superfici e aree non idonee sono territori che presentano obiettivi di protezione della tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità non compatibili con l'insediamento di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti. |  |
| 1. In tali aree sono considerati realizzabili gli impianti fotovoltaici da installare su edifici o strutture edificate, ad eccezione degli edifici tutelati ai sensi della parte II del D. Lgs 42/2004. |  |
| 1. Sono aree non idonee (differenziazione per tipologia di fonte da sviluppare): |  |
| * 1. i siti inseriti nella lista del Patrimonio Unesco; |  |
| * 1. gli edifici tutelati, ai sensi della parte II del D. Lgs 42/2004, |  |
| * 1. i beni tutelati dall’art. 136, comma 1, lett. a) b), c), d) individuati da specifico provvedimento di tutela, ai sensi degli articoli da 138 a 141 del D. Lgs. 42/2004; |  |
| * 1. i siti archeologici: |  |
| * 1. i territori contermini ai laghi compresi in una fascia di estensione di 300 metri dalla linea di battigia, compresi i territori elevati; |  |
| * 1. i fiumi, torrenti, corsi d’acqua pubblici, Fiume Po, per una fascia estesa per 150 metri dalle sponde; |  |
| * 1. i ghiacciai e i circhi glaciali; |  |
| * 1. i territori coperti da foreste e boschi; |  |
| * 1. le zone umide incluse nell’elenco previsto dal DPR 13 marzo 1976 n. 448 |  |
| * 1. le aree agricole interessate da produzioni agricole di qualità DOP e IGP riferite ai settori viti-vinicolo, olivicolo, frutticolo, orticolo, mellifero; |  |
| * 1. le aree ricomprese nei paesaggi rurali storici iscritti nel registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali di cui al Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 19 novembre 2012, n. 17070; |  |
| * 1. i parchi naturali regionali, le riserve naturali regionali e statali e i monumenti naturali istituiti ai sensi della legge 394/1991 e della l.r. 86/1983; |  |
| * 1. le aree incluse nella Rete Natura 2000; |  |
| * 1. le aree riconosciute ad elevata valenza ambientale nei Piani Territoriali di Coordinamento dei Parchi Regionali e negli strumenti di pianificazione dei Parchi Locali di interesse sovracomunale (PLIS). |  |
| **Art. 9 Classificazione delle superfici e aree ordinarie** |  |
| 1. Le superfici e aree ordinarie comprendono le aree del territorio lombardo non rientranti né nella categoria delle superfici e aree idonee, né nella categoria delle superfici e aree non idonee. |  |
| 1. Nelle aree ordinarie il rilascio del titolo abilitativo e le eventuali valutazioni ambientali sono svolti secondo le norme specifiche indicate nella normativa statale. |  |
| 1. Nelle aree ordinarie non soggette a vincolo paesaggistico, ai sensi dell’art. 136, comma 1, e dell’art. 142 del D. Lgs. 42/2004, non si applica l’art. 35 del Piano Paesaggistico regionale. |  |
| **Art. 10 Monitoraggio e verifica del raggiungimento degli obiettivi** |  |
| 1. Regione Lombardia entro il 31 luglio di ciascun anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede alla verifica della potenza istallata, autorizzata o assentita da fonti rinnovabili nell’anno precedente. |  |
| 1. Gli esiti del monitoraggio sono trasferiti sulla Piattaforma di cui all’art. 48, comma 5, del D. Lgs. 199/2021. |  |
| **Art. 11 Disciplina conseguente all’approvazione della legge** |  |
| 1. Regione Lombardia vigila affinché le Amministrazioni svolgano efficientemente le funzioni amministrative di cui sono titolari, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 387/2003 e degli artt. 6 e 6-bis del D. Lgs. 28/2011, ovvero delle disposizioni normative nazionali intervenute, mediante acquisizione dei dati relativi alle istanze presentate, al rilascio dei titoli abilitativi e ai tempi di conduzione dei procedimenti amministrativi. |  |
| 1. Per le finalità del comma 1 Regione Lombardia rende interoperabile la propria Piattaforma informatica con la Piattaforma informatica nazionale prevista ai sensi dell’art. 19 del Decreto legislativo 199/2021. In caso di mancato rispetto dei tempi amministrativi di rilascio dei titoli abilitativi stabiliti dalle normative nazionali, Regione Lombardia si sostituisce all’Amministrazione procedente, ai sensi di quanto previsto dall’art. 28 comma 1 lett. e-bis). |  |
| I soggetti proponenti progetti di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile assoggettati ad attività libera sono obbligatoriamente tenuti alla presentazione di una comunicazione e del relativo progetto sulla Piattaforma informatica regionale. |  |
| 1. Per realizzare il monitoraggio di cui al precedente art. 10 della presente legge, Regione Lombardia controlla il rilascio dei titoli abilitativi e dei tempi di conduzione dei procedimenti amministrativi e i dati associati ai progetti di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile assoggettati ad attività libera. |  |
| 1. Regione Lombardia trasmette al MASE copia della presente legge e degli elaborati cartografici e relazione di cui all’art. 4, comma 4. |  |
| **Art.12 Disposizioni transitorie e finali** |  |
| 1. I procedimenti avviati in data anteriore all’entrata in vigore della presente legge sono conclusi ai sensi della normativa previgente. |  |
| 1. La Giunta regionale, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, approva e pubblica i contenuti dei servizi di mappa digitali e la relazione di cui all’art. 4 comma 3 e provvede al loro aggiornamento in ragione di esigenze conseguenti a nuove disposizioni normative o a modifiche sugli obiettivi di cui all’articolo 2 della presente legge; inoltre provvede alla definizione delle condizioni che, all’interno delle aree, rendono il progetto realizzabile in funzione degli eventuali elementi di mitigazione dell’impatto potenziale generato sul tipo di tutela che caratterizza la classe di area. |  |
| 1. A far data dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta provvede a disapplicare le disposizioni regionali sugli impianti agrivoltaici da realizzarsi in aree agricole. |  |

1. La distanza di 1,5 è ritenuta una soglia oltre la quale la sostenibilità economica dell’impianto non è garantita per effetto dei costi di realizzazione dell’impianto di rete per la connessione. [↑](#footnote-ref-1)